

## **DECRETO RIAPERTURE: PROROGA DELLO SMART WORKING IN FORMA SEMPLIFICATA**

È approvata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 la legge n. 52/2022 di conversione del D.L. n. 24/2022 (decreto Riaperture). Di seguito le principali novità in materia di lavoro:

### **Smart working semplificato**

Fino al 31 agosto 2022 (in luogo del termine prima previsto del 30 giugno 2022) i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, senza stipulare un accordo individuale ma semplicemente comunicando in forma semplificata al Ministero del Lavoro l'elenco dei lavoratori coinvolti. L'informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017) può essere assolta in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL.

### **Obbligo mascherine**

Viene prorogato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

- mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza;
- eventi e competizioni sportive al chiuso, spettacoli al chiuso;
- strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali;
- scuola (fino alla fine dell'anno scolastico).

### **Obbligo vaccinale**

Rimane in vigore:

- fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni, ma l'adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Resta invece la sanzione una tantum di 100 euro per chi non ottempera a tale obbligo;

- fino al 31 dicembre 2022 per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorativa.

### **Lavoratori fragili**

Viene prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working:

- per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (articolo 10, comma 1-ter). Qualora ciò non fosse possibile, in quanto l'attività lavorativa è incompatibile con la prestazione da remoto, il periodo di assenza dal servizio dovrà essere equiparato al ricovero ospedaliero. La certificazione attestante la patologia è rimessa al medico di medicina generale del lavoratore.
- per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992) o con bisogni educativi (BES), il diritto (anche in assenza degli accordi individuali) allo svolgimento del lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Resta inoltre fino al 31 luglio 2022:

- la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.
- il diritto per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente .

Anche in questo caso il diritto è riconosciuto a condizione che:

- tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.

### **Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio**

Sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio online.

All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare INAIL n. 44 dell'11 dicembre 2020.

Lo studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

Brembate, 24 maggio 2022